



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 47/2021 DEL 29 NOVEMBRE 2021:

- *CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE*: PUBBLICATO IL PARERE DELLA BCE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA
- VENDITA DI AZIONI: I PRINCIPALI PASSAGGI PER LA FORMALITÀ DEL TRASFERIMENTO
- IL SEMPLICE AFFITTO DI UNO SPAZIO NON PUÒ CONSIDERARSI LOCAZIONE D'AZIENDA
- I PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 29 novembre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE: PUBBLICATO IL PARERE DELLA BCE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 novembre 2021 è stato pubblicato il testo del parere redatto dalla Banca Centrale Europea (BCE), in merito alla Proposta di Direttiva della Commissione europea che modifica la Direttiva 2013/34/UE, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e il Regolamento (UE) n. 537/2014, relativamente alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (cd. *sustainability reporting*).

La proposta di direttiva (“*Corporate Sustainability Reporting Directive*”) è principalmente finalizzata all’introduzione di modifiche significative alla normativa attualmente vigente in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità, che le imprese sono al momento tenute a inserire nella propria dichiarazione di carattere non finanziario (DNF). Più precisamente, l’obiettivo principale del *sustainability reporting* è quello di sostituire l’attuale DNF e di ampliarne, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il relativo ambito di applicazione. Atteso che la proposta di direttiva contiene disposizioni che ricadono negli ambiti di competenza della BCE, il summenzionato parere, datato 7 settembre 2021, è stato rilasciato dalla BCE in virtù degli articoli 127, paragrafo 4 del TFUE – ai sensi del quale “*la Banca Centrale Europea può formulare pareri da sottoporre alle Istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze*” - e 282, paragrafo 5, del TFUE – secondo cui “*nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri*”.

[Banca Centrale Europea – Parere del 7 settembre 2021](#)

VENDITA DI AZIONI: I PRINCIPALI PASSAGGI PER LA FORMALITÀ DEL TRASFERIMENTO

La Corte di Cassazione ha recentemente analizzato alcuni punti fermi in materia di trasferimento di titoli azionari emessi da società di capitali, affrontando, in particolare, la questione della rilevanza delle formalità richieste dalla legge per dare piena esecuzione al trasferimento, anche in termini di opponibilità



MN TAX & LEGAL

dell'acquisto nei confronti della società. Ebbene, tale provvedimento ha confermato che: (i) le formalità previste dall'art. 2022 c.c. (*trasfert*) - secondo cui “*il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo (il certificato azionario) e nel registro dell'emittente*” (il libro dei soci) - sono necessarie soltanto per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'effettivo acquisto della proprietà basta il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato; (ii) quando vi sia stata la vendita delle azioni, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti connessi al *trasfert* e non può addurre la mala fede del possessore delle stesse per rifiutarsi di procedere in tal senso, non essendo l'iscrizione nel libro dei soci affidata a un potere discrezionale della società, la quale, invece, è tenuta a dare corso ai relativi adempimenti una volta verificata la conformità del trasferimento dei titoli; (iii) sino al completamento degli adempimenti connessi al *trasfert*, l'acquirente non può esercitare alcun diritto, salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

[Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2021, n. 26199](#)

IL SEMPLICE AFFITTO DI UNO SPAZIO NON PUO' CONSIDERARSI LOCAZIONE D'AZIENDA

Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla qualifica di “**affitto d'azienda**” per i contratti aventi ad oggetto il godimento dei punti vendita nei centri commerciali. Una prassi, quest'ultima, finalizzata principalmente a sottrarre il contratto alla legislazione relativa alla locazione di immobili non abitativi.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, non vi può essere affitto d'azienda qualora l'azienda non esista e, in particolare, qualora manchi, prima della sottoscrizione del contratto, un'organizzazione in tale forma dei beni oggetto del contratto. Secondo la sentenza, infatti, la caratteristica essenziale dell'azienda è che si tratta di “*di un complesso unitario di beni, tenuto insieme dall'organizzazione che di questi beni ha fatto l'imprenditore in vista dell'esercizio dell'impresa*. E soprattutto “*nella circolazione dell'azienda non viene meno l'unitarietà del complesso dei beni che la compongono, con il sottinteso senso che questa unitarietà deve esistere al momento della concessione in godimento a terzi perché possa parlarsi di affitto di azienda*”. Affinché si possa correttamente delineare la differenza fra



MN TAX & LEGAL

affitto d'azienda e locazione di immobile, dunque, è necessario che il requisito dell'organizzazione dei beni oggetto del contratto esista già al momento della sottoscrizione dello stesso.

Non risulta, pertanto, compatibile con il concetto di affitto d'azienda un contratto avente ad oggetto la concessione in godimento di beni che l'avente causa, successivamente alla sottoscrizione, dovrà organizzare autonomamente in vista dell'esercizio dell'impresa.

In conclusione, la decisione della Corte, individuando l'elemento discrezionale per giudicare se un contratto debba essere qualificato come contratto d'affitto o di locazione immobiliare, impone di considerare, ai fini di tale distinzione, anche l'elemento dell'avviamento quale indice della persistenza di un'impresa e, dunque, della relativa organizzazione dei beni.

[Cass. Civ., Sez. Un., 17 febbraio 2020, n. 3888](#)

DIRITTO PENALE

I PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliatamente il quadro normativo concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest'ultimo in caso di infortuni. La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di responsabilità in caso di infortunio nel luogo di lavoro, ha ribadito che possono porsi a fondamento di detta responsabilità sia l'“*avere consentito che il lavoratore infortunato [svolgesse talune attività] senza avere le necessarie competenze e abilitazioni e senza che al medesimo fossero stati forniti adeguati formazione, informazione e addestramento*”, sia l'“*avere attuato e/o tollerato un'organizzazione aziendale del tutto carente e insufficiente [senza] alcuna specifica programmazione e previsione in ordine alla scelta del personale addetto [fra l'altro in termini di] necessaria e adeguata formazione*”.

[Cass. Pen., Sez. IV, 29 settembre 2021, n. 35651](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL